

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
Prima Sezione Civile Bis**

composta dai magistrati:

1. Dott. Paolo Celentano Presidente
2. Dott. Fulvio Dacomo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto:
reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. omissis, depositata il omissis
e notificata il omissis; vertente

TRA

SOCIETA' SAS IN LIQUIDAZIONE;
SOCIO ACCOMANDATARIO

-reclamanti-

E

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SAS IN LIQUIDAZIONE;
FALLIMENTO DI SOCIO ACCOMANDATARIO;
BANCA SPA

-reclamati-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con reclamo depositato in data 11.7.2016 la SOCIETA' SAS IN LIQUIDAZIONE ed il SOCIO ACCOMANDATARIO impugnavano ex art. 18 l.f. la sentenza n. omissis depositata in data 6.6.2016, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato il loro fallimento.

Deducevano quali motivi di impugnazione la mancata definitività del credito della ricorrente BANCA SPA, per non essere passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Napoli di accertamento del credito; il decorso di oltre un anno dallo scioglimento della società ai fini di cui all'art. 10 l.f.; il possesso dei requisiti di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1 l.f., come evincibili dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte. Instavano pertanto per la revoca della sentenza di fallimento, con vittoria di spese di lite e condanna dei creditori ricorrenti al pagamento delle spese di procedura.

Ritualmente notificato in data 22 e 25.7.2016 il reclamo e il decreto presidenziale di comparizione delle parti per l'udienza del 24.8.2016, si costituiva in giudizio in data 27.7.2016 il creditore ricorrente, instando per la conferma della sentenza, con vittoria di spese di lite.

Dopo un rinvio dell'udienza per consentire ai reclamanti di produrre prova della avvenuta notifica del reclamo alla curatela fallimentare non costituita, all'udienza collegiale del 18.11.2016 la Corte si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato, e deve pertanto essere respinto.

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Dacomo, 05 dicembre 2016, n. 205

In ordine al PRIMO MOTIVO, inerente il mancato passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli portante condanna della società reclamante al pagamento in favore della BANCA SPA dell'importo di euro 99.489,25 oltre interessi, va detto che il titolo è provvisoriamente esecutivo, e non risultano evidenziati motivi tali da far ritenere la fondatezza dell'appello (anzi nemmeno risulta prodotto l'atto di appello, al fine di consentire alla Corte di valutarne il contenuto); peraltro la esistenza del credito, sia pure contestato, legittima il creditore alla presentazione del ricorso di fallimento, il cui oggetto non è, appunto, la verifica del credito del ricorrente, bensì solo l'esistenza dello stato di insolvenza.

Infondato è il SECONDO MOTIVO di reclamo, in quanto il decorso del termine annuale di cui all'art. 10 l.f. è espressamente previsto dalla avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, e non dalla mera sua messa in liquidazione.

Infondato è infine anche il terzo motivo, inerente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dal fallimento, di cui all'art. 1 l.f., posto che dagli stessi bilanci prodotti dalla reclamante emerge una debitoria superiore ad euro 500.000,00 in tutti e tre gli esercizi antecedenti la presentazione del ricorso. In particolare, risultano al 31.12.2015 debiti per complessivi euro 622.000,00, ivi compreso il debito verso la BANCA SPA; anche a voler escludere dal calcolo detto debito in quanto contestato (ma, come detto, la contestazione non appare sopportata da fondati motivi), in ogni caso si rileva la esistenza di un ulteriore rilevante debito verso Equitalia spa, non indicato in bilanci, per ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà in data 26.6.2013 per l'importo di euro 276.557,00. Ciò rende non provato da parte della reclamante il possesso di una debitoria inferiore ai 500.000,00 euro, di cui all'art. 1 l.f.

Il reclamo deve pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ex d.m. n. 55/2014, con riferimento ai parametri previsti per i "procedimenti per dichiarazione di fallimento".

Il ricorso è stato depositato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1-*quater* del seguente tenore: "*Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*".

Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, sezione civile prima bis, pronunciando sul reclamo proposto dalla SOCIETA' SAS IN LIQUIDAZIONE e da SOCIO ACCOMANDATARIO avverso la sentenza dichiarativa del loro fallimento n. omissis, emessa in data omissis dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:

- Respinge il reclamo, e condanna i reclamanti alla rifusione in favore della BANCA SPA delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese.
- Dichiarati tenuti i reclamanti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Napoli il 18.11.2016.

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**